Università degli Studi di Ferrara
Area Legale e Acquisti
Ripartizione Acquisti
via Ariosto, 35 • 44121 Ferrara
ufficiogareservizieforniture@unife.it

CONTRATTO
Servizio di organizzazione logistica per lo svolgimento di attività ambulatoriali per la salute e il benessere psicologico

CIG B5CC15DCD1

SOMMARIO

Art. 1 - Norme di appalto 2
Art. 2 - Oggetto 2
Art. 3 - Durata 2
Art. 4 - Opzioni e rinnovi 2
Art. 5 - Attività oggetto del servizio 3
Art. 6 - Importo 4
Art. 7 - Revisione dei prezzi 4
Art. 8 - Fatturazione e pagamenti 4
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari 4
Art. 10 - Responsabile Unico del Progetto 5
Art. 11 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto 5
Art. 12 - Referente dell'Impresa 5
Art. 13 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Impresa 5
Art. 14 - Disposizioni in materia di sicurezza 6
Art. 15 - Codice di comportamento 6
Art. 16 - Garanzia definitiva 6
Art. 17 - Penali 6
Art. 18 - Cause di forza maggiore 7
Art. 19 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto 7
Art. 20 - Recesso 8
Art. 21 - Spese 8
Art. 22 - Trattamento dei dati personali 8
Art. 23 - Controversie 8
Art. 24 - Adeguamento alla sopravvenuta normativa 8

Con la presente scrittura privata, da valersi per entrambe le Parti a ogni migliore effetto di ragione e di legge

fra

l'Università degli Studi di Ferrara (CF 80007370382 / PI 00434690384), con sede legale in Ferrara alla via Ludovico Ariosto n. 35, in seguito denominata anche "Università", rappresentata dalla Dirigente dell'Area Legale e Acquisti, Avv. Sabrina Landini, nata a [redacted] il 0[redacted]

e

Casa di Cura Privata S.M.Maddalena Spa (CF/PI 00119690295), con sede legale in Occhiobello (RO), Via Gorizia n. 2, in seguito denominata anche "Impresa", rappresentata dal legale rappresentante Dott. Franco Pellegrini, nato a [redacted] il [redacted]

PREMESSO CHE

- con Determina dirigenziale Rep. 189/2025 Prot. 44790 del 31/01/2025, l'Università ha approvato l'avvio di una procedura per l'affidamento del servizio quadriennale di organizzazione logistica per lo svolgimento di attività ambulatoriali per la salute e il benessere psicologico, rinnovabile anche disgiuntamente per altri quattro anni;

- con Determina Dirigenziale Rep. 808/2025 Prot. 154048/2025 del 21/05/2025, è stata approvata l'aggiudicazione efficace di detta procedura in favore di Casa di Cura Privata S.M.Maddalena Spa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 - Norme di appalto

I rapporti contrattuali sono regolati dalle norme di seguito elencate, a titolo indicativo e non esaustivo, nonché da ogni prescrizione vigente al momento dell'esecuzione dei servizi:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di servizi, in particolare dal D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;
- condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente contratto, in tutti gli atti della procedura nonché nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati in corso d'opera, anche per quanto riguarda eventuali aspetti non trattati;
- norme del Codice civile, per quanto non espressamente disciplinato dalle suddette fonti;
- normativa di settore.

Art. 2 - Oggetto

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio quadriennale di organizzazione logistica per lo svolgimento di attività ambulatoriali per la salute e il benessere psicologico. L'esecuzione dell'appalto è subordinata all'osservanza piena e incondizionata di quanto previsto nel presente contratto.

Art. 3 - Durata

Il servizio avrà inizio in data 06/08/2025 e si concluderà in data 05/08/2029, fatta salva l'attivazione delle opzioni di cui all'articolo che segue

Art. 4 - Opzioni e rinnovi

- Rinnovo del contratto. L'Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, anche disgiuntamente anno per anno, per una durata complessivamente pari a un

ulteriore quadriennio. Il rinnovo è comunicato all'appaltatore a mezzo pec e potrà essere esercitato previo accordo fra le parti.
- Modifiche. Ai sensi dell'art. 120 del Codice, il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, sempre che la struttura e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate.
- Proroga contrattuale. Ai sensi del comma 10 dell'art. 120 del Codice, la scadenza del contratto può essere prorogata su richiesta della stazione appaltante. In tal caso il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
- Proroga tecnica. Ai sensi del comma 11 dell'art. 120 del Codice, in casi eccezionali di oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tale procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 5 - Attività oggetto del servizio

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di organizzazione logistica per lo svolgimento di attività ambulatoriali e di laboratorio di neurofisiologia, psicosomatica e gestione dello stress, aventi a oggetto la salute e il benessere psicologico. A tal fine l'Impresa dovrà mettere a disposizione dell'Università i locali di seguito descritti:

- n. 1 sala di mq 60 (con una tolleranza di mq 10 in aumento o diminuzione), dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 19, arredata con n. 30 sedute, n. 1 scrivania e n. 1 pc;
- n. 1 sala di mq 30 (con una tolleranza di mq 3 in aumento o diminuzione), per tre giorni alla settimana da concordare, individuandoli dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 19, arredata con n. 1 tavolo per riunioni corredato di almeno n. 8 sedute, n. 1 scrivania, ulteriori n. 3 sedute, n. 1 pc, n. 1 stampante;
- n. 1 ambulatorio di mq 20 (con una tolleranza di mq 3 in aumento o diminuzione), dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 19, e il sabato dalle ore 9 alle ore 12, arredato con n. 3 sedute, n. 1 scrivania, n. 1 pc, n. 1 stampante;
- uno spazio da adibire a sala d'aspetto;
- spazi per l'accesso e l'accoglienza;
- servizi igienici adeguati;
- parcheggio gratuito.

Gli spazi dovranno essere:

- accessibili alle persone con disabilità;
- dotati delle conformità e autorizzazioni edilizie, impiantistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza previste dalle norme vigenti;
- adeguati allo svolgimento di attività ambulatoriali;
- provvisti di adeguata segnaletica di sicurezza, presidi antincendio e di primo soccorso;
- dotati di climatizzazione invernale ed estiva.

La struttura presso la quale sono ubicati i predetti spazi dovrà inoltre essere dotata di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di attività sanitarie e di ambulatorio, ivi compresi l'uso di strumentazione per elettromiografia, elettroencefalografia, stimolazione magnetica ed elettrica del sistema nervoso e le attività di laboratorio di neurofisiologia, psicosomatica e gestione dello stress, ai sensi della normativa vigente in materia. L'ottenimento di tali autorizzazioni è a cura e oneri dell'Impresa, che ne rimarrà unica responsabile.

L'Impresa dovrà inoltre garantire, a propria cura e oneri, i seguenti servizi:

a) apertura della struttura e degli spazi interni;
b) presidio con personale formato per il primo soccorso e l'emergenza in caso di incendio;

c) funzionamento e manutenzione degli impianti elettrico, di condizionamento, di riscaldamento, idrico, ecc.;
d) chiusura della struttura al termine delle attività giornaliere;
e) pulizia, riordino e mantenimento degli spazi;
f) pulizia e sanificazione dei servizi igienici;
g) servizio di reception e informazioni di accoglienza ai pazienti circa orari e modalità di accettazione, nonché controllo del regolare accesso dei medesimi;
h) gestione amministrativa e contabile degli incassi relativi alle attività ambulatoriali svolte, comprensiva della fatturazione;
i) adeguata pubblicità e segnaletica esterna e interna dell'avvio e dello svolgimento delle attività ambulatoriali:
j) dotazione di badge aziendale per il personale universitario autorizzato all'accesso ai locali, procedendo quindi alla puntuale identificazione di ogni soggetto.

L'Università si riserva la facoltà di portare, utilizzare e rimuovere proprie attrezzature, all'interno dei locali messi a disposizione. Tali strumenti, destinati unicamente allo svolgimento delle attività ambulatoriali e di laboratorio di neurofisiologia, psicosomatica e gestione dello stress, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da un'apparecchiatura dedicata alla Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS), composta da una poltrona terapeutica e carrello porta strumenti provvisto di stimolatore magnetico dotato di coil di stimolazione, un dispositivo portatile per Polisonnografia Sleeprofiler, un dispositivo portatile per Polisonnografia Actigrafo Fitbit Inspire 2.
L'esecuzione dell'appalto è subordinata all'osservanza piena e incondizionata di quanto previsto nel presente documento.

Art. 6 - Importo

L'importo totale del presente contratto è pari a **€ 48.000,00 €** oltre Iva (€ 58.560,00 Iva compresa).

Art. 7 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, potrà essere attivata l'opzione di revisione dei prezzi, nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.
La presente clausola non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Art. 8 - Fatturazione e pagamenti

L'Università riconoscerà all'Impresa un compenso pari al 20% degli incassi delle attività ambulatoriali erogate.
Entro il giorno 5 di ogni mese, l'Impresa invierà, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo incaricato, un resoconto dettagliato delle prestazioni sanitarie eseguite nel mese precedente.
In esito a tale trasmissione, verranno emesse fatture elettroniche mensili posticipate, come di seguito indicato:

- fattura dell'Università all'Impresa, relativa alle somme complessivamente incassate per le prestazioni sanitarie effettuate nel mese appena concluso;
- fattura dell'Impresa all'Università, relativa al compenso riconosciuto all'Impresa stessa e calcolato applicando la suddetta percentuale di corrispettivo alle somme di cui alla fattura del punto che precede; tali fatture sono soggette al regime dello "split payment" ex L.190/2014 art.1 comma 629 lett. b).

Tutte le fatture saranno pagate entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento, per mezzo di pagamento elettronico.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG (Codice Identificativo di Gara) assegnato al presente appalto, e da riportarsi su ogni fattura e transazione poste in essere in relazione allo stesso, è il seguente: B5CC15DCD1.
L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Gli accordi contrattuali con l'Università degli Studi di Ferrara saranno risolti di diritto, oltre che nei casi espressamente previsti, anche nel caso in cui le transazioni relative alla presente commessa pubblica siano eseguite in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010.
L'Impresa ha indicato i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi al presente contratto:

BPER Banca Spa
IBAN: [redacted]

su cui ha delegato ad operare i seguenti signori:
- [redacted] (cf [redacted]
- [redacted] (cf [redacted]

L'Impresa si impegna a comunicare qualsivoglia variazione circa i dati su richiamati.
In mancanza di tale comunicazione, l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un istituto non più autorizzato a riscuotere.

Art. 10 - Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Stefania Bruttini, Responsabile della Ripartizione Acquisti, domiciliata per la carica in Ferrara alla Via Ludovico Ariosto n. 35 (0532293255 - 3341150103 - stefania.bruttini@unife.it).

Art. 11 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nella persona del Prof. Luigi Grassi (3346822021 - luigi.grassi@unife.it), professore ordinario del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione e incaricato del coordinamento delle prestazioni oggetto del presente appalto nonché di tutte le attività di cui all'art. 31 dell'allegato II.14 del Codice.

Art. 12 - Referente dell'Impresa

Per la regolare attuazione del contratto durante tutta la sua durata, l'Impresa ha identificato i propri seguenti referenti interni:
- Referente Amministrativo nella persona della Dott.ssa Martina Morello (0532772021 - 3470518319 - morellom@polife.it);
- Referente Tecnico nella persona della Dott.ssa Carlotta Bertelli (0532772021 – 3470518319 - segreteria@polife.it).

Il Referente Tecnico sarà rintracciabile dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00, e sarà incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio; l'Università si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni necessità di natura tecnica che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.
Il Referente Amministrativo dovrà essere rintracciabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00; l'Università si rivolgerà a tale referente per la gestione delle fatture e per ogni aspetto di natura amministrativa e/o contabile.
Tutte le comunicazioni formali trasmesse ai suddetti referenti si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di Legge, all'operatore economico. Quanto sarà comunicato dai referenti sarà considerato dall'Università comunicato in nome e per conto dell'operatore economico.
In caso di impedimento dei referenti, l'operatore economico dovrà darne tempestiva notizia al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, indicando contestualmente i riferimenti del sostituto.
L'Università si riserva di chiedere la sostituzione del/i referente/i o del/i sostituto/i, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del/i medesimo/i alle esigenze del servizio.

Art. 13 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Impresa

Sono obblighi a carico dell'Impresa:
- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta e indiretta, delle obbligazioni previste dall'appalto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi dal proprio personale;

- provvedere a tutti gli adempimenti connessi alle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e attenersi a tutte le norme di appalto;
- applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- garantire al proprio personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro nonché dagli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni, e loro successive modifiche e integrazioni;
- per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, non chiedere a né accettare da alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neppure di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente servizio o per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione al presente appalto (clausola anticorruzione);
- rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito dell'Università degli Studi di Ferrara https://www.unife.it/it;
- osservare tutte le leggi e i regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni di cui al presente appalto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa, nonché quelli emanati durante l'esecuzione del servizio.

Art. 14 - Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio, nonché a rispettare i regolamenti e le disposizioni interne vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell'Università.

Art. 15 - Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Impresa deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Dpr 62/2013, nel Codice etico e di comportamento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO dell'Università, pubblicati sul sito www.unife.it.

Art. 16 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, l'Impresa ha regolarmente costituito garanzia definitiva degli obblighi assunti con il presente contratto mediante cauzione di € 2.400,00 versata con Pagamento Spontaneo PagoPA n. 001510000005956026, la cui ricevuta, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 17 - Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dell'appalto, l'Università si riserva di applicare le penali di seguito descritte:

- in caso di esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto, per una prima infrazione una penale pari a € 500,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva);
- in caso di mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto, una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 2.500,00.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale netto; il raggiungimento di tale soglia costituirà motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva)

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all'accertamento e formalizzazione dell'infrazione all'Impresa.

Art. 18 - Cause di forza maggiore

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione del servizio effettivamente provocati da cause imprevedibili e per le quali l'operatore economico non abbia omesso le normali cautele atte a evitarle.
Gli impedimenti alla regolare esecuzione del servizio che l'Impresa ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione di quanto previsto al punto 10 (penali) e/o al punto 12 (inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto).

Art. 19 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'operatore economico dal Responsabile Unico del Progetto con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione del Dipartimento. Entro 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione, l'operatore economico può presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine, il predetto Responsabile, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente punto 10, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.
L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:

- ipotesi previste dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inosservanza degli obblighi descritti all'art. 9;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- insolvenza dell'operatore economico in relazione ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento del presente servizio;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato, dalla seconda infrazione accertata;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- applicazione di n. 3 (tre) penali di cui al precedente punto 10 o, se in numero inferiore a 3, il cui importo complessivo superi la soglia del 10% dell'importo contrattuale netto;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- perdita, da parte dell'operatore economico, dei requisiti richiesti per l'esecuzione del servizio;
- fallimento dell'operatore economico;
- subappalto non autorizzato;
- esecuzione di transazioni non conformi alle prescrizioni della L. 136/2010;
- violazioni della clausola anticorruzione di cui al punto 9;
- tutti i casi previsti dalla vigente normativa.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'operatore economico sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, causati all'Università per il rimanente periodo contrattuale. L'esecuzione in danno non esonera comunque l'operatore economico dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
L'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire la prestazione, secondo le disposizioni degli artt. 1463 e 1672 cc.

Art. 20 - Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, l'Università può recedere dal contratto in qualunque momento dandone formale comunicazione all'appaltatore a mezzo pec con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettivamente e regolarmente resi alla data in cui il recesso ha efficacia.
Con tale pagamento l'appaltatore non avrà altro a pretendere a qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Art. 21 - Spese

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo, calcolati in € 40,00 secondo l'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, che l'Impresa ha corrisposto con modalità telematiche tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) del 04/07/2025, come disposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 240013/2023 e risoluzione n. 37/E/2023.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Art. 23 - Controversie

Per tutte le eventuali controversie tra l'Università e l'Impresa, comunque derivanti dall'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Ferrara.

Art. 24 - Adeguamento alla sopravvenuta normativa

In caso di entrata in vigore, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, di norme applicabili al presente servizio in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Impresa è tenuta al rispetto delle stesse, senza ulteriori compensi.

Sabrina Landini
Università degli Studi di Ferrara

Franco Pellegrini
Casa di Cura Privata S.M.Maddalena Spa

L'Impresa dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le disposizioni di cui agli artt. 13 (Oneri, obblighi e responsabilità dell'Impresa), 19 (Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto), 20 (Recesso).

Franco Pellegrini
Casa di Cura Privata S.M.Maddalena Spa